DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 11/2005,

dell'8 febbraio 2005,

che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato VI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 169/2004 del 3 dicembre 2004 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo la decisione n. 197, del 23 marzo 2004, relativa ai periodi transitori per l'introduzione della tessera europea di assicurazione malattia conformemente all'articolo 5 della decisione n. 191 ([2]).

(3) Occorre integrare nell'accordo la decisione n. 198, del 23 marzo 2004, sulla sostituzione e soppressione dei modelli di attestati necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e 574/72 del Consiglio (E 110, E 111, E 111 B, E 113, E 114, E 119, E 128 e E 128 B) ([3]),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 3.72 (decisione n. 196) dell'allegato VI dell'accordo vengono aggiunti i seguenti punti:

«3.73. **32004 D 0777**: Decisione n. 197, del 23 marzo 2004, relativa ai periodi transitori per l'introduzione della tessera europea di assicurazione malattia conformemente all'articolo 5 della decisione n. 191 (GU L 343 del 19.11.2004, pag. 28).

3.74. **32004 D 0562**: Decisione n. 198, del 23 marzo 2004, sulla sostituzione e soppressione dei modelli di attestati necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e 574/72 del Consiglio (E 110, E 111, E 111 B, E 113, E 114, E 119, E 128 e E 128 B) (GU L 259 del 5.8.2004, pag. 1).»

Articolo 2

I testi delle decisioni n. 197 e n. 198 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

([1]) GU L 133 del 26.5.2005, pag. 17.

([2]) GU L 343 del 19.11.2004, pag. 28.

([3]) GU L 259 del 5.8.2004, pag. 1.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2005.

Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
Richard. WRIGHT

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.